

**IL SISTEMA CREDITO IN TEMPI DI CRISI:
OPPORTUNITA' E PROSPETTIVE PER LE AZIENDE
SMB - CONFINDUSTRIA UDINE**



GIOVEDÌ 11 APRILE, ORE 15.00

AVV. ALESSANDRA STELLA

STUDIO LEGALE ASS.TO CIRIO- FRANCESCON - STELLA

***“CLAUSOLE CONTRATTUALI VOLTE A PREVENIRE
L’INADEMPIMENTO E STRUMENTI PROCESSUALI
DI RECUPERO DEL CREDITO EUROPEO”***

ESPORTARE ED INTERNAZIONALIZZARE: I PROBLEMI



- Esportare e internazionalizzare è il mantra che **molte imprese si sentono ripetere**, secondo una sorta di schema logico in virtù del quale, se la crisi avanza, la soluzione ai problemi può essere trovata soltanto **estendendo l'attività al di fuori dei confini nazionali**, andando a cercare altrove opportunità e nuove forme di *business*.
- Una posizione sotto molti aspetti condivisibile, se non fosse che poi, una volta fuori dall'Italia, **molte aziende locali ritrovano all'estero la maggior parte dei problemi che pensavano di aver abbandonato in patria**: quello del recupero crediti infatti è un nodo che non appartiene solo al nostro Paese.

ESPORTARE ED INTERNAZIONALIZZARE: I PROBLEMI



I **dati** forniti dall'**Unione Europea**:


- ① nell'Unione Europea il **99%** delle imprese sono piccole e medie (**PMI**);
- ② circa 1 milione di PMI accusa **problemi** legati ai **crediti** transfrontalieri;
- ③ ogni anno ammontano a non meno di 600 milioni di euro i crediti cui le **imprese rinunciano** perché scoraggiate dal recupero transfrontaliero;
- ④ ogni anno le imprese registrano **perdite** dovute a crediti inesigibili pari a circa il **2,6%** del loro volume d'affari.

CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE: L'ATTUALITÀ DEL TEMA




I problemi sopra ricordati hanno indotto la Commissione Europea ad avviare una **campagna informativa** a sostegno delle PMI attive nel commercio estero.

**SCOPO DELL'INIZIATIVA
(marzo 2013 - giugno 2014)**



Incoraggiare le PMI a operare al di là dei loro confini nazionali, attraverso la diffusione della conoscenza degli strumenti giuridici esistenti per ottenere in tempi rapidi il pagamento dei crediti transfrontalieri

- 
1. principio di competenza legislativa nei rapporti tra imprese
 2. individuazione del foro competente nell'ambito delle controversie transfrontaliere
 3. procedimento europeo di ingiunzione
 4. procedimento europeo per le controversie di modesto importo

CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE



Le PMI si trovano sempre più frequentemente ad effettuare transazioni con soggetti situati fuori dai confini nazionali e quindi a stipulare dei veri e propri **contratti internazionali** (e sono tali anche i contratti all'interno dell'Unione Europea, nella misura in cui la materia della contrattualistica non è disciplinata da norme uniformi comunitarie, ma invece da norme nazionali che variano da un Paese all'altro).

Negoziare, redigere e concludere contratti internazionali richiede attenzioni maggiori e presenta **variabili aggiuntive** rispetto ai rapporti "interni".

- **Quale legge** regolerà i rapporti tra le parti?
- Quella italiana, quella del Paese delle controparte o una normativa internazionale non meglio identificata?
- Ed in caso di controversie con la controparte, **chi sarà chiamato a risolverle**? L'Autorità Giudiziaria italiana? Quella di un Paese straniero? Oppure uno o più arbitri scelti dalle parti?

COME NEGOZIARE E REDIGERE I CONTRATTI INTERNAZIONALI



I problema: individuazione della legge applicabile al contratto

Allo stesso contratto internazionale sono potenzialmente applicabili differenti leggi.

L'applicazione di una legge piuttosto che di un'altra incide sensibilmente sui contenuti del contratto

punti non regolati dalle parti (che vanno integrati da una differente normativa a seconda della legge applicabile al contratto)

aspetti espressamente disciplinati che incidono su norme di carattere imperativo (che si impongono sulle pattuizioni delle parti)

Esempio

A seconda che ad un agente di commercio risulti applicabile la legge francese o quella italiana, quest'ultimo avrà diritto ad un'indennità di clientela sostanzialmente differente. Secondo la legge francese gli spetterà una riparazione del pregiudizio conseguente dalla cessazione del rapporto, calcolata normalmente intorno ai due anni di provvigione; secondo quella italiana un'indennità non superiore ad un anno di provvigione (ed anzi di regola assai inferiore).

COME NEGOZIARE E REDIGERE I CONTRATTI INTERNAZIONALI (segue)



In assenza di una scelta ad opera delle parti: norme di diritto internazionale privato.

Contratti *post* 17.12.2009 → Regolamento Roma I

Art. 3: **in assenza di scelta** espressa delle parti il contratto è regolato dalla legge dello Stato con cui presenta il **collegamento più stretto**, che si presume sussistere col Paese in cui risiede la parte che deve fornire la prestazione caratteristica.

Art. 4: legge applicabile per alcune tipologie contrattuali, ad esempio:

- contratto di vendita: legge del paese di residenza del venditore;
- contratto di prestazione di servizi: legge del Paese nel quale il prestatore ha la residenza abituale;
- contratto di distribuzione: legge del paese di residenza del distributore;
- contratti relativi a beni immobili: *lex rei sitae*;
- contratti di trasporto merci: legge dello Stato in cui il vettore ha la sua sede principale al momento della conclusione del contratto.

Qualora la fattispecie non rientri in uno dei casi di cui all'art. 4.1, risulta evidente la **difficoltà di prevedere** in anticipo (prima cioè che un giudice abbia deciso la specifica controversia) quale sia la legge applicabile ad un contratto, in assenza di espressa scelta ad opera delle parti.

SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE



- È opportuno scegliere la legge applicabile attraverso la previsione di un'espressa **clausola contrattuale**. Ciò andrà fatto possibilmente prima di redigere il contratto, in modo da tener presente la normativa in questione già in questa fase.

***N.B.:** un errore frequente è quello di fare **confusione** tra **legge applicabile** e **foro competente**. Si tratta di due nozioni distinte: la prima riguarda le regole applicabili al contratto e l'altra l'individuazione del soggetto chiamato ad applicarle in caso di controversia. In particolare non è affatto vero, come molti credono, che scegliendo il foro competente in un certo paese, ne discenda l'applicazione del diritto di questo paese.*

- Quanto alla legge da preferire, si tratta di una decisione che dipende da **valutazioni di opportunità** e, naturalmente, dalla possibilità di raggiungere un accordo con la controparte. Tra le possibili alternative possiamo indicare: la legge italiana, quella del paese della controparte, quella di un paese terzo ed infine il ricorso alla cosiddetta *lex mercatoria*, e cioè ai principi generali ed usi del commercio internazionale.

SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE (segue)



Fonte: "La contrattualistica internazionale" <http://www.bs.camcom.it/>

LEGGE SCELTA	VANTAGGI	SVANTAGGI
ITALIA	Legge conosciuta o comunque facilmente accertabile	Potrebbe non essere gradita alla controparte; in alcuni casi potrebbe risultare eccessivamente onerosa
PAESE CONTROPARTE	Normalmente gradita alla controparte	Normativa non conosciuta: più difficile da gestire
PAESE TERZO	Mette ambedue le parti sullo stesso piano	Normativa non conosciuta: più difficile da gestire
<i>LEX MERCATORIA</i>	Evita l'applicazione di leggi nazionali che potrebbero contenere principi incompatibili con le esigenze del commercio internazionale	Contenuti scarsamente prevedibili. Funziona solo con l'arbitrato

SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE (segue)



- Soluzione preferibile: **legge italiana** in quanto
 - è conosciuta
 - permette la standardizzazione dei contratti con controparti di Paesi differenti

MA

non è sempre la soluzione migliore: in certi casi la legge italiana risulta meno favorevole all'esportatore.

Esempio

Nei rapporti con un agente di un Paese che non conosce alcun tipo di indennità di fine rapporto, potrebbe essere eccessivamente oneroso optare per la legge italiana che prevede tale istituto.

SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE (segue)



- **Legge del Paese della controparte:** va possibilmente evitata. Ove l'esportatore sia costretto ad accettarla, sarà comunque bene accertarsi prima dei suoi contenuti.
- **Legge di un paese terzo:** anche questa va possibilmente evitata, ma almeno ha il vantaggio di mettere le due parti in condizioni di parità: dovendo optare per una simile soluzione, sarà opportuno preferire il ricorso a leggi di cui sia facile conoscere l'esatta portata (e quindi non solo il testo normativo, ma anche l'interpretazione che ne dà la dottrina e la giurisprudenza): sotto questo profilo è particolarmente interessante - e di fatto diffusa - la scelta della legge svizzera.
- ***Lex mercatoria*** (usi del commercio internazionale, principi di diritto generalmente riconosciuti nel commercio internazionale), essa può rivelarsi opportuna quando sia assolutamente necessario evitare l'applicazione delle legislazioni nazionali. Tuttavia, considerando l'incertezza sui contenuti reali della *lex mercatoria* e la necessità di abbinare una simile scelta alla previsione di una clausola arbitrale, tale soluzione richiede un'attenta valutazione preventiva, da effettuarsi con la collaborazione di un legale esperto in contrattualistica internazionale.

GESTIONE DEL CONTENZIOSO



Il problema: scelta del Tribunale competente a giudicare sulle liti

Per la stessa controversia sono potenzialmente competenti diversi fori.

In assenza di una scelta ad opera delle parti: norme di diritto internazionale privato → Regolamento n. 44/2001 - Convenzione di Bruxelles

la Convenzione di Bruxelles è stata sostituita dal Reg. n. 44 del 2001:

Principi:

- le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro sono convenute - a prescindere dalla loro nazionalità - davanti ai giudici di tale Stato membro;
- le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute in un altro Stato membro **IN MATERIA CONTRATTUALE**:
 - davanti al Giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;
 - il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:
 - ⇒ nel caso di compravendita di beni, il luogo situato nell'UE in cui i beni sono stati od avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto;
 - ⇒ nel caso di prestazione di servizi, il luogo situato nell'UE in cui i servizi sono stati od avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.

Risulta evidente la difficoltà di prevedere in anticipo (cioè prima dell'instaurazione del giudizio) quale sia il foro che verrà adito, in assenza di un'espressa scelta ad opera delle parti.

GESTIONE DEL CONTENZIOSO (segue)



- ⇒ al fine di evitare l'applicazione delle Convenzioni internazionali in materia di Giudice competente, è opportuno che l'opzione sul Tribunale competente sia espressa dalle parti contraenti.

N.B. Ci sono **eccezioni** → casi in cui le parti non possono scegliere; l'eventuale accordo tra esse che indichi un Tribunale diverso da quello a cui è inderogabilmente riservata la competenza comporta l'invalidità della clausola.

Sono previsti **limiti** alla libertà delle parti di scegliere un Giudice cui devolvere la controversia in materia di *trust* (art. 23.4 e 23.5) e nelle materie per le quali sono previste competenze imperative (assicurazioni, contratti conclusi con i consumatori e contratti individuali di lavoro).

GESTIONE DEL CONTENZIOSO (segue)



- L'art. 23 del Reg. n. 44 del 2001 lascia la facoltà alle parti contraenti (di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro) di **scegliere liberamente il Giudice competente.**
- La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:
 - a) **per iscritto o oralmente con conferma scritta, o**
 - b) **in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o**
 - c) nel commercio internazionale, **in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere** e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.
- La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza.

RECUPERO DEI CREDITI ESTERI



Strumenti offerti dalla normativa Europea:

1. Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento (Regolamento CE n. 1896/2006);
2. Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (Regolamento CE n. 805/2004);
3. Controversie di modesta entità (Regolamento CE n. 861/2007);
4. ? Sequestro conservativo sui conti correnti bancari (**Proposta** di Regolamento CE n. 2011/0204/COD).

PROCEDIMENTO EUROPEO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO (REGOLAMENTO CE n. 1896/2006)



VANTAGGI:

1. semplifica e sveltisce le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati,
2. riduce i costi;
3. garantisce la libera circolazione delle ingiunzioni di pagamento europee all'interno di tutti gli Stati membri;
4. rende inutile qualsiasi procedura intermedia nello Stato membro di esecuzione in via preliminare al riconoscimento e all'esecuzione stessa.

AMBITO DI APPLICAZIONE:

materia civile e commerciale nelle **controversie transfrontaliere** a prescindere dalla natura della giurisdizione.

← controversia nella quale almeno una delle parti abbia il proprio domicilio o risieda abitualmente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro della giurisdizione adita. Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri esclusa la Danimarca.

L'applicazione della presente procedura non è prevista per le materie fiscali, doganali o amministrative né per la responsabilità di uno Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri ("*acta jure imperii*").

Sono esclusi altresì:

- i regimi matrimoniali;
- i fallimenti, concordati e altre procedure analoghe;
- la previdenza sociale;
- crediti derivanti da obbligazioni non contrattuali, tranne ove abbiano formato oggetto di un accordo fra le parti o vi sia stato riconoscimento del debito, o ancora se i crediti riguardano debiti liquidi risultanti da proprietà di un bene.

Domanda di ingiunzione di pagamento europea

Modulo A

Articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento



Ai fini della corretta compilazione del modulo si raccomanda la lettura della guida che figura nell'ultima pagina.

Si prega di fare attenzione in particolare al fatto che il presente modulo deve essere compilato nella lingua o in una delle lingue accettate dall'organo giurisdizionale da adire. Al fine di agevolare la compilazione del modulo nella lingua richiesta, esso è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

1. Organo giurisdizionale			Numero della causa (da compilarsi a cura dell'organo giurisdizionale)	
Denominazione			Ricevuto dall'organo giurisdizionale (giorno/mese/anno)	
Indirizzo			Firma e/o timbro	
CAP	Città	Paese		

2. Parti e loro rappresentanti				
Codici: 01 Ricorrente 03 Rappresentante del ricorrente * 05 Rappresentante legale del ricorrente **				
02 Convenuto 04 Rappresentante del convenuto * 06 Rappresentante legale del convenuto **				
Codice	Ragione sociale			Codice di identificazione (ove applicabile)
	Cognome			Nome
	Indirizzo		CAP	Città Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***		Altro ***	
Codice	Ragione sociale			Codice di identificazione (ove applicabile)
	Cognome			Nome
	Indirizzo		CAP	Città Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***		Altro ***	
Codice	Ragione sociale			Codice di identificazione (ove applicabile)
	Cognome			Nome
	Indirizzo		CAP	Città Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***		Altro ***	

Per la presentazione della domanda di ingiunzione europea occorre compilare il presente modulo reperibile sul portale:

<https://e-justice.europa.eu/>

N.B.: questo sito rappresenta un valido strumento per gli operatori economici che intendono operare con l'estero in quanto contiene informazioni utili sui sistemi degli altri Paesi europei (es.: registro imprese, registro fallimentare).

TITOLO ESECUTIVO EUROPEO PER I CREDITI NON CONTESTATI (REGOLAMENTO CE n. 805/2004)



VANTAGGI

1. consente alle decisioni giudiziarie, le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici relativi a crediti non contestati, la possibilità di essere **riconosciuti ed eseguiti automaticamente, in un altro Stato membro**, senza procedimento intermedio.

CAMPO D'APPLICAZIONE

materia civile e commerciale e non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa. È applicabile in tutti gli Stati membri a eccezione della Danimarca.

Un credito si considera non contestato se:

- il debitore l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario;
- il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario;
- il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento;
- il debitore l'ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico.

TITOLO ESECUTIVO EUROPEO PER I CREDITI NON CONTESTATI (REGOLAMENTO CE n. 805/2004)



Allegato 2: Sintesi del procedimento di rilascio del TEE

Tratto da: “Guida pratica per l'applicazione del Regolamento sul Titolo esecutivo europeo (TEE)”
<http://ec.europa.eu/civiljustice/>

1.

Il creditore presenta l'istanza

- » al giudice d'origine
- » per la certificazione come TEE
- » di una decisione giudiziaria, di un atto pubblico o di una transazione giudiziaria aventi ad oggetto un credito non contestato

2.

Il giudice rilascia il certificato di TEE

- » utilizzando il modello (allegato I)
- » se ricorrono le condizioni previste dal regolamento

3.

Il creditore fornisce alle autorità competenti dell'esecuzione dello Stato membro dell'esecuzione

- » copia della decisione giudiziaria, dell'atto pubblico o della transazione giudiziaria
- » copia del certificato di TEE e
- » se del caso, una trascrizione del certificato di TEE o una traduzione del TEE

4.

Le autorità competenti dell'esecuzione dello Stato membro dell'esecuzione

- » eseguono il TEE alle stesse condizioni di una decisione giudiziaria dello Stato membro dell'esecuzione

CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ (REGOLAMENTO CE n. 861/2007)



VANTAGGI

1. agevola l'accesso alla Giustizia, semplificando i procedimenti relativi a controversi transfrontaliere;
2. riduce i costi e le spese;
3. non è obbligatoria la rappresentanza di un avvocato.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- valore della controversia, esclusi gli interessi i diritti e le spese, non superiore ai 2.000,00 €;
- controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale (il regolamento si applica a tutti gli Stati membri esclusa la Danimarca).

SEQUESTRO CONSERVATIVO SUI CONTI CORRENTI BANCARI (Proposta di Regolamento CE n. 2011/0204/COD)



Questa iniziativa legislativa intende:

- a) facilitare le controversie transfrontaliere;
- b) garantire ai creditori maggiore certezza quanto al recupero dei crediti;
- c) rafforzare la fiducia negli scambi all'interno del mercato unico dell'Unione Europea.

La Proposta di Regolamento, volta ad istituire una **nuova ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari**, consentirà al creditore di far sequestrare le somme dovute su un conto bancario del debitore.

Caratteristiche della nuova ordinanza

- 1. alternativa ai mezzi esistenti nel diritto nazionale;
- 2. natura cautelare;
- 3. applicabile solo alle cause transfrontaliere;
- 4. procedura *inaudita altera parte*: c.d. effetto sorpresa.

Ottenuti nel 2012 i pareri da parte delle Istituzioni europee, in data 01.03.2013 sono stati presentati gli emendamenti ed il procedimento di approvazione dovrebbe concludersi nel corso dell'estate 2013.

SEQUESTRO CONSERVATIVO: CONDIZIONI E PROCEDURA DI EMISSIONE



Accessibilità (articolo 5)

La **proposta** prevede che la procedura europea sia accessibile in due diverse tipologie di casi:

prima e dopo l'ottenimento di un titolo esecutivo nello Stato membro in cui si trova il conto bancario. In pratica, ciò significa che un creditore potrebbe presentare istanza di emissione dell'ordinanza 1) **prima o durante la causa** di merito o dopo aver ottenuto nello Stato membro d'origine un titolo esecutivo che non sia ancora esecutivo nello Stato membro dell'esecuzione e 2) **dopo aver ottenuto un titolo esecutivo** nello Stato membro dell'esecuzione.

Competenza in materia di emissione dell'ordinanza (articoli 6, 14)

In linea generale, le **autorità giudiziarie degli Stati membri competenti a conoscere del merito** secondo quanto previsto dagli strumenti europei o dal diritto nazionale, sono competenti anche per l'emissione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari. In alternativa, l'ordinanza può essere emessa dalle autorità giudiziarie dello **Stato membro in cui è ubicato il conto bancario**.

CONDIZIONI E PROCEDURA DI EMISSIONE

(segue)



Condizioni di emissione (articoli 7, 12)

Conformemente all'approccio generale adottato in gran parte degli Stati membri, il regolamento proposto prevede che il creditore dimostri di avere buone prospettive di successo nella causa di merito, ossia che il credito sia *prima facie* fondato (c.d. ***fumus boni iuris***), e che vi sia il rischio che l'esecuzione di una decisione successiva sia compromessa se la misura non viene concessa, data la probabilità che il debitore rimuova o dissipi il proprio patrimonio (c.d. ***periculum in mora***). Inoltre l'autorità giudiziaria potrebbe imporre al creditore una cauzione per il risarcimento di eventuali danni subiti dal debitore qualora l'ordinanza venga successivamente invalidata, ad esempio per infondatezza del credito nel merito.

Aspetti della procedura (articoli 10, 11, 44)

L'ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari sarà emessa in una **procedura ex parte**, ossia senza la previa audizione del debitore, consentendo così di conservare "l'effetto sorpresa" della misura.

CONDIZIONI E PROCEDURA DI EMISSIONE

(segue)



Ottenere informazioni sui conti bancari del debitore (articolo 17)

In considerazione delle difficoltà che potrebbe avere il creditore nell'ottenere informazioni sul conto (o sui conti) del debitore, il regolamento proposto obbliga gli Stati membri a predisporre un meccanismo che faciliti tale compito. Il regolamento lascia agli Stati membri la scelta tra due diversi meccanismi: gli Stati membri possono istituire un'**ordinanza di divulgazione che obblighi tutte le banche sul loro territorio a rendere noto se il debitore detenga o meno un conto presso di loro**; in alternativa, possono consentire alle proprie autorità competenti per l'esecuzione di **accedere alle informazioni detenute dalle autorità pubbliche in registri o altrove**.

Soppressione dell'exequatur (articolo 23)

In conformità delle procedure europee vigenti, le ordinanze di sequestro conservativo su conti bancari emesse nell'ambito della procedura proposta in uno Stato membro saranno **automaticamente riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro** senza che sia necessaria alcuna procedura speciale.

Attuazione a cura della banca e dichiarazione della banca (articoli 26, 27)

La banca ha l'obbligo di attuare l'ordinanza immediatamente, bloccando un importo corrispondente all'importo dell'ordinanza. Speciali disposizioni tengono conto della situazione di conti su cui sono depositati strumenti finanziari e conti in valuta diversa da quella in cui è stata emessa l'ordinanza. **Entro 8 giorni, la banca deve emettere una dichiarazione in merito al fatto che l'ordinanza abbia posto sotto sequestro somme sufficienti**. Per garantire una protezione adeguata delle informazioni a carattere personale concernenti il debitore, il saldo contabile può non essere comunicato se consente di rispettare integralmente l'ordinanza.



Grazie per l'attenzione

Studio Legale Ass.to Cirio - Francescon - Stella

www.studiolegalecfs.com

Il presente materiale non è divulgabile in quanto protetto dalla normativa in materia di diritto d'autore